Gran Consiglio
Segreteria

07.01.2026

INTERROGAZIONE N. 1.26

Permessi di soggiorno, indipendenza finanziaria e nuovo orientamento del Tribunale federale: quali conseguenze per le finanze cantonali e quali misure intende adottare il Consiglio di Stato?

Nelle scorse settimane il Tribunale federale ha emesso una decisione (2C_514/2024 del 29.09.2025) che ribalta completamente la prassi sinora adottata in Ticino in materia di rilascio e rinnovo dei permessi di dimora per cittadini UE/AELS. La sentenza, come noto, riguarda una cittadina italiana e suoi figli minorenni ai quali, a causa dell'assenza dei requisiti di indipendenza economica, era stato negato il rinnovo del permesso B da parte delle autorità cantonali.

Tale diniego è stato confermato dapprima dal Consiglio di Stato e poi dal Tribunale amministrativo ticinese. Tuttavia, il Tribunale federale – pur accertando che la ricorrente non disponeva né dispone tuttora di mezzi finanziari sufficienti, essendo stata in assistenza, beneficiando di aiuto sociale e del fatto che il figlio percepisce ancora assegni familiari cantonali – ha nondimeno ordinato al Cantone di rinnovare il permesso di dimora.

Nei suoi consideranti, il Tribunale federale afferma anche esplicitamente che gli assegni familiari integrativi e di prima infanzia della Laps non sono aiuti sociali, bensì strumenti di politica familiare e pertanto non possono essere presi in considerazione per valutare la mancanza di indipendenza finanziaria.

Il risultato concreto è che una persona che di fatto vive grazie al sostegno pubblico cantonale viene considerata "autosufficiente" ai fini del rilascio del permesso, poiché gli strumenti principali di sostegno utilizzati in Ticino (assegni integrativi e di prima infanzia) non possono essere valutati negativamente nell'esame dell'indipendenza finanziaria.

Questa interpretazione – pur giuridicamente vincolante – genera un effetto che grava in modo diretto sulle finanze cantonali: la Confederazione impone di concedere permessi B anche laddove i beneficiari non sono economicamente indipendenti, con la conseguenza che il costo delle prestazioni sociali ricade integralmente sui contribuenti ticinesi, già oggi sotto forte pressione.

Il Tribunale federale, pur riconoscendo esplicitamente che la ricorrente ha vissuto periodi in assistenza e che oggi benefici di assegni familiari cantonali, conclude che ciò non è sufficiente per configurare un interesse pubblico all'allontanamento, e dunque obbliga il Cantone a rinnovare il permesso. Questa posizione – vero elemento di rottura rispetto a decenni di prassi consolidata – avrà inevitabilmente un impatto significativo sui casi pendenti e futuri.

Il nuovo quadro giurisprudenziale apre quindi una questione fondamentale: il Ticino deve finanziare con risorse proprie tutti i residenti che, pur non essendo economicamente indipendenti, chiedono un permesso di dimora?

Se così fosse, la situazione merita attenzione e richiede un intervento immediato sia a livello politico che istituzionale, anche alla luce delle condizioni critiche del preventivo cantonale e delle prospettive finanziarie preoccupanti.

Ricordiamo che anche il Tribunale federale, così come risulta nei fatti riportati nella sentenza, appare consapevole della rilevanza economica della questione, indicando tutti i periodi nei quali la ricorrente ha beneficiato di prestazioni sociali cantonali. Nonostante ciò, ha ritenuto la partenza non proporzionata, imponendo dunque ai ticinesi di assumersi l'onere economico e sociale della situazione.

Si tratta quindi di un caso emblematico che mette in luce un problema sistemico che la politica cantonale non può ignorare. Non risulta che Berna stia intervenendo: né il Consiglio federale né il Parlamento federale hanno finora affrontato la questione, né vi sono indicazioni di una revisione normativa o di chiarimenti applicativi.

Alla luce di ciò, appare indispensabile che il Consiglio di Stato – già destinatario della mozione sulle prestazioni sociali agli stranieri recentemente discussa in Gran Consiglio e che sarà oggetto di un ulteriore votazione – assuma un ruolo attivo, politico e istituzionale, a tutela del nostro Cantone.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, chiediamo al Consiglio di Stato:

1. Valutazione generale della decisione

1.1 Come valuta il Consiglio di Stato la sentenza del Tribunale federale, alla luce del fatto che il permesso è stato confermato nonostante l'assenza del presupposto dell'indipendenza finanziaria, accertata nei fatti dalla stessa Corte?

1.2 È consapevole dell'impatto potenzialmente sistemico di questo precedente?

2. Conseguenze sulla prassi cantonale

2.1 Intende il Consiglio di Stato modificare la propria prassi? Se sì, in che modo?

2.2 È corretto affermare che, dopo questa sentenza, a maggior ragione il Cantone non può più negare un permesso B per mancanza di indipendenza finanziaria se la persona percepisce assegni familiari cantonali?

3. Impatto finanziario quantificato

3.1 A quanto ammontano complessivamente le prestazioni sociali cantonali (assistenza, assegni integrativi, assegni di prima infanzia, ecc.) erogate negli ultimi anni a persone titolari di un permesso B che hanno dichiarato o dichiarano di essere economicamente autosufficienti al momento della domanda, ma che di fatto non lo sono?

3.2 Può fornire: il totale della spesa annua, il numero totale di questi beneficiari, l'evoluzione degli ultimi 5 anni ed il costo stimato dopo la nuova giurisprudenza?

4. Casi pendenti e prevedibile aumento delle richieste

4.1 Quanti sono attualmente i casi pendenti che potrebbero essere influenzati da questo nuovo orientamento?

4.2 È previsto un aumento significativo di richieste o ricorsi fondati sull'art. 8 CEDU, come nella sentenza in oggetto?

5. Rischio di "effetto calamita" e sostenibilità finanziaria

5.1 Il Consiglio di Stato ritiene realistico il rischio di un effetto attrattivo verso il Ticino, dove strumenti come gli assegni familiari cantonali – non considerati aiuti sociali secondo il Tribunale federale – consentono a persone non indipendenti finanziariamente di ottenere e mantenere un permesso B?

6. Dialogo e pressione politica verso Berna

6.1 Sono previsti incontri con la SEM, con il DFJP o con altri interlocutori federali per segnalare: il problema finanziario, la specificità del modello sociale ticinese, la necessità di chiarimenti o modifiche normative?

6.2 Se sì, con quale ordine del giorno?

6.3 Se no, intende il Governo chiederli formalmente?

7. Richiesta di sostegno finanziario alla Confederazione

7.1 Il Consiglio di Stato ritiene opportuno chiedere un contributo finanziario federale per l'aumento dei costi sociali generati dalla nuova giurisprudenza?

7.2 Non ritiene problematico che i contribuenti ticinesi diventino di fatto un "bancomat" obbligatorio per decisioni prese altrove?

8. Esame urgente della Laps

8.1 Considerato che il Tribunale federale ha classificato gli assegni integrativi e di prima infanzia come strumenti di politica familiare, e non come prestazioni rilevanti per l 'indipendenza finanziaria:
Il Consiglio di Stato intende avviare una revisione della Laps o una valutazione approfondita della disciplina vigente, per evitare che tali prestazioni producano effetti distorsivi sulla politica migratoria cantonale?

9. Misure immediate

9.1 Il Consiglio di Stato, quali misure intende adottare nell'immediato per assicurare: certezza del diritto, uniformità nell'applicazione delle norme, sostenibilità finanziaria e tutela dei contribuenti ticinesi?

Alessandro Mazzoleni
Albertini - Bühler - Filippini - Mobiglia